

CAPITOLO 12 : LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

La società in accomandita semplice (artt. 2313-2314) è una società di persone che si differenzia dalla società in nome collettivo per la presenza di 2 categorie:

- a. I soci accomandatari che, al pari dei soci della collettiva, rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- b. I soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita. Essi sono obbligati solo nei confronti della società ad eseguire i conferimenti promessi.

→ L'amministrazione della società compete ai soci accomandatari. I soci accomandanti sono invece esclusi dalla direzione

→ L'accomandita semplice è il solo tipo di società di persone che consente l'esercizio in comune di un'impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione a fallimento personale per alcuni soci.

Quindi l'esigenza di evitare un uso anomalo e distorto di tale tipo di società, con la previsione di rigorosi divieti a carico dei soci accomandanti e di ancor più rigorose sanzioni patrimoniali per la loro violazione.

← Servendosi di un accomandatario di paglia (ovviamente nullatenente), i soci accomandanti potrebbero in fatto cumulare i vantaggi delle società di persone (esercizio personale e diretto del potere di direzione dell'impresa) con quelli delle società di capitali (beneficio della responsabilità limitata).

La costituzione della società.

Anche l'atto costitutivo dell'accomandita semplice è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, ma l'omessa registrazione comporta solo l'irregolarità della società.

→ Per quanto riguarda la ragione sociale (art.2314), nella società in accomandita semplice deve essere formata col nome di almeno uno dei soci accomandatari e con l'indicazione del tipo sociale.

→ La sanzione per l'accomandante che violi tale divieto è particolarmente pesante e dissuasiva. Infatti, <<l'accomandante, il quale consente il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali >> (art.2314, c.2.)

→ L'accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata e lo perde per tutte le obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi creditore sociale.

I soci accomandanti e l'amministrazione della società.

L'amministrazione della società può essere conferita ai soci accomandatari, che hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della collettiva (art.2318).

→ Gli accomandanti <<non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di una procura speciale per singoli affari>> (art. 2320, c.1)

→ All'accomandante è preclusa sia la partecipazione all'amministrazione interna della società, sia la possibilità di agire per la società nei rapporti esterni. L'accomandante è privo di ogni potere decisionale autonomo in merito alla condotta degli affari sociali.

In caso di fallimento della società, anch'egli sarà automaticamente dichiarato fallito al pari degli accomandatari.



I soci accomandanti hanno il diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina e revoca degli amministratori. È al riguardo necessario il consenso di tutti i soci accomandanti e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da essi sottoscritto (art. 2319).

L'accomandante che viola il divieto di immistione si espone ad una sanzione patrimoniale grave e non proporzionata all'infrazione commessa. Egli risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni socialiste a

L'accomandante può infatti legittimamente trattare e concludere affari in nome della società in forza di procura speciale per singoli affari. È necessario che siano predeterminati gli affari per i quali l'accomandante è investito del potere di rappresentanza della società.

Per la partecipazione all'attività d'impresa comune, essi:

- A. Possono trattare o concludere affari in nome della società, sia pure solo in forma di una procura speciale per singoli affari;
- B. Possono prestare la loro opera, manuale o intellettuale, all'interno della società, sia pure nei limiti imposti dal generale divieto di ingerenza nell'amministrazione;
- C. Possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezione e di controllo, sia pure nei limiti imposti dal generale divieto di ingerenza nell'amministrazione.

Gli accomandanti hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllare l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società (art.2320, c.3). Gli accomandanti hanno anche diritto di concorrere all'approvazione del bilancio, senza che ciò implichi violazione del divieto di immistione.



In quanto esclusi dall'amministrazione della società, gli accomandanti non sono tenuti a restituire gli utili fittizi eventualmente riscossi, purché essi siano in buona fede e gli utili risultino da un bilancio regolarmente approvato (art.2321)

Il trasferimento della partecipazione sociale.

Resta ferma per i soci accomandanti la disciplina prevista per la società in nome collettivo. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il trasferimento per atto fra vivi della quota degli accomandanti può avvenire solo col consenso di tutti gli altri soci; per la trasmissione a causa di morte sarà necessario anche il consenso degli eredi.

Diversa è la disciplina dettata per il trasferimento della quota degli accomandanti (art.2322). La loro quota è liberamente trasferibile per causa di morte, senza che sia perciò necessario il consenso dei soci superstiti.

Per il trasferimento per atto fra vivi è invece necessario il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente.

Lo scioglimento della società.

Tale società si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti, a meno che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno (art.2323).



Se sono venuti meno i soci accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio i cui poteri sono per legge limitati <<al compimento degli atti di ordinaria amministrazione>>.



L'amministratore provvisorio non diventa socio accomandatario e non risponde perciò illimitatamente per le obbligazioni sociali.



Per il procedimento di liquidazione e l'estinzione della società valgono le regole dettate per la società in nome collettivo. Cancellata la società dal registro delle imprese, i creditori rimasti insoddisfatti potranno far valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandati solo nei limiti di quanto dagli stessi ricevuto a titolo di quota di liquidazione, dato che essi non erano soci a responsabilità illimitata (art.2324).

La società in accomandita irregolare.

È irregolare la società in accomandita semplice il cui atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese.



Anche nell'accomandita irregolare <<i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali>> (art.2317, c.2).

CAPITOLO 13 : LA SOCIETÀ PER AZIONI LA COSTITUZIONE

La società per azioni forma con la società in accomandita per azioni e con la società a responsabilità limitata la categoria delle società di capitali.

È una società di capitali nella quale:
A. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio (art. 2325, c.1);
B. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni (art. 2346, c.1).

Il primo dato differenzia la società per azioni dalla società in accomandita per azioni, nella quale vi è una categoria di soci (accomandatari) responsabili solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali considerando che le quote di partecipazioni sono rappresentate da azioni (art.2425).

Nella società per azioni i soci non assumono alcuna responsabilità personale, neppure sussidiaria, per le obbligazioni sociali; di queste risponde soltanto la società col suo patrimonio (art.2325).
I creditori della società per azioni possono quindi fare affidamento solo sul patrimonio sociale per soddisfarsi.

La società per azioni, in quanto società dotata di personalità giuridica è per legge trattata come soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci e gode di una piena e perfetta autonomia patrimoniale

Il secondo dato differenzia la società per azioni dalla società a responsabilità limitata. In quest'ultima la responsabilità della sola società per le obbligazioni sociali (art.2462), le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni (art. 2468).

La responsabilità limitata dei soci trova contrappeso nell'organizzazione di tipo corporativo della società per azioni. Quindi è necessaria la presenza di 3 organi:
1. l'assemblea
2. Organo di gestione
3. Organo di controllo

Il funzionamento dell'assemblea è dominato dal principio maggioritario ed il peso di ogni socio in assemblea è proporzionato alla quota di capitale sottoscritto ed al numero di azioni possedute.

La società per azioni risiede in ciò che le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate. Le azioni sono partecipazioni sociali di uguale valore e che conferiscono ai loro possessori uguali diritti (art.2348)

La situazione cambia radicalmente in quel ristretto numero di società che fanno istituzionalmente appello al pubblico risparmio.

La presenza accanto a pochi azionisti imprenditori, attivi e competenti, di una massa di azionisti risparmiatori con partecipazioni individuali microscopiche altera i meccanismi di funzionamento della società per azioni.

Nelle società a ristretta base azionaria (società a carattere familiare, con base azionaria stabile ed omogenea) i problemi restano quelli tradizionali della tutela più energica dei soci di minoranza e dei creditori di fronte a possibili abusi dei soci che detengono la maggioranza del capitale e degli amministratori loro espressione.

Nelle imprese di grandi dimensioni la limitazione del rischio individuale dei soci (assicurata dalla responsabilità limitata) e la possibilità di pronta mobilitazione dell'investimento (assicurata dai titoli azionari) favoriscono la raccolta degli ingenti capitali di rischio di cui ha tipicamente bisogno la grande impresa.

Il naturale disinteresse degli azionisti risparmiatori per la società favorisce il dominio della stessa da parte di gruppi minoritari di controllo.

Quando la società fa stabilmente appello al pubblico risparmio e quindi le azioni sono quotate in borsa, il problema non è più quello di tutelare la massa dei piccoli azionisti e i creditori sociali. Emerge anche altra e più generale esigenza: quella di garantire il corretto funzionamento dell'intero mercato azionario e di tutelare il pubblico indifferenziato dei potenziali investitori.

LA COSTITUZIONE

Il procedimento.

La costituzione della società per azioni si articola attualmente in 2 fasi:

- Stipulazione dell'atto costitutivo;
- Inscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.

Solo con l'iscrizione nel registro delle imprese la società per azioni acquista la personalità giuridica (art.2331) e viene ad esistenza.



La stipulazione dell'atto costitutivo può avvenire secondo 2 diversi procedimenti:

- Stipulazione (o costituzione) simultanea;
- Stipulazione (o costituzione) per pubblica sottoscrizione.



Nella costituzione simultanea l'atto costitutivo è stipulato immediatamente da coloro che assumono l'iniziativa per la costituzione della società (soci fondatori). E tali soggetti provvedono contestualmente all'integrale sottoscrizione del capitale sociale iniziale.



Nella costituzione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333-2336) vi è la stipulazione dell'atto costitutivo al termine di un complesso procedimento che consente la raccolta fra il pubblico del capitale iniziale sulla base di un programma predisposto da coloro che assumono l'iniziativa.

L'atto costitutivo: forma e contenuto.

La società per azioni può essere costituita per contratto o per atto unilaterale (art.2328) nel caso in cui si abbia un solo socio fondatore.



L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art.2328, c.2) a pena di nullità della società (art.2332).

L'atto deve indicare:

- le generalità dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
- La denominazione, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- L'oggetto sociale;
- L'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- Il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
- Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
- Sistema di amministrazione adottato, numero e i loro poteri;
- Numero dei componenti del collegio sindacale;
- Nomina dei primi amministratori e sindaci
- L'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società;
- La durata della società.



L'omissione di una o più di tali indicazioni legittima il rifiuto del notaio a stipulare l'atto costitutivo.

Le condizioni per la costituzione.

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro (art.2327)



Per procedere alla costituzione è necessario che ricorrano le seguenti condizioni stabilite dall'art. 2329:

1. Che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2. Che siano rispettate le disposizioni relative ai conferimenti (artt. 2342-2343); in particolare che sia versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione per atto unilaterale, il loro intero ammontare;
3. Che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto.



I conferimenti in denaro devono essere versati prima della stipula dell'atto costitutivo e restano vincolati presso la banca fino al completamento del procedimento di costituzione.

L'iscrizione nel registro delle imprese.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo, entro 20 giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese.
Se il notaio non provvede, l'obbligo incombe sugli amministratori nominati nell'atto costitutivo.



Nell'inerzia di entrambi, punita con sanzione amministrativa pecuniaria (art.2630), ogni socio può provvedere a spese della società (art.2330).



Spetta al notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione (art.2436).
Inoltre la legge notarile prevede sanzioni amministrative a carico del notaio <<quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge>> (art. 138-bis).



Quindi, il notaio dovrà svolgere un controllo di legalità volto ad accertare la conformità alla legge della costituenda società.
Se tale controllo ha esito positivo, il notaio riceve l'atto costitutivo e richiede l'iscrizione della società nel registro.

Per tali operazioni poste in essere dai futuri amministratori, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono solidalmente responsabili anche il socio unico fondatore e, in caso di pluralità di soci fondatori, i soci che hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.



Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni e esse non possono domare oggetto di offerta al pubblico, eccezion fatta per il caso in cui la costituzione della società avvenga per pubblica sottoscrizione (art.2331, c.5)



Può verificarsi che fra la stipulazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione della società nel registro delle imprese vengano compiute operazioni in nome della costituenda società.



L'ufficio del registro, a sua volta, prima di procedere all'iscrizione può e deve verificare solo la regolarità formale della documentazione ricevuta (art.2330, c.3).



La nullità della società per azioni.

Prima della registrazione vi è solo un contratto di società; un atto di autonomia privata che per il momento è destinato a produrre effetti solo fra le parti contraenti.



Tale contratto può essere dichiarato nullo o annullato nei casi e con gli effetti previsti dalla disciplina generale dei contratti (art.1418 cod.



La situazione muta dopo l'iscrizione della società nel registro. Se prima esisteva solo un contratto invalido o un procedimento viziato, dopo esiste invece una società, sia pure invalidamente costituita.



Intervenuta l'iscrizione nel registro, la società per azioni può essere oggi dichiarata nulla solo in 3 casi:



Per la soluzione a questi problemi è rivolta la disciplina della nullità della società per azioni scritta (art.2332)



L'ordinamento non può ignorare ma la sanzione ormai deve necessariamente colpire società-organizzazione. La sanzione può consistere solo nello scioglimento della società, precisa definizione dell'attività già svolta. Inoltre il legislatore non può trascurare l'esigenza di tutelare i terzi che hanno avuto relazioni di affari con tale società.

1. Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
2. Illiceità dell'oggetto sociale;
3. Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.



Non costituiscono più cause di nullità della società: la mancanza dell'atto costitutivo; incapacità di tutti i soci fondatori; mancanza della pluralità dei fondatori; mancato versamento dei conferimenti iniziali in danaro; mancanza di omologazione da parte del



La dichiarazione di nullità di un contratto ha effetto retroattivo e travolge tutti gli effetti prodotti. La dichiarazione di nullità della società per azioni <<non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese>> (art.2332, c.2). Inoltre, <<i soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali>>



La dichiarazione di nullità non tocca minimamente l'attività già svolta. Opera solo per il futuro ed opera come semplice causa di scioglimento della società.



Mentre la nullità di un contratto è insanabile (art.1423), la nullità della società iscritta <<non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data con iscrizione nel registro delle imprese>> (art. 2332, c.5)

SOCIETÀ PER AZIONI UNIPERSONALE (PATRIMONI DESTINATI)

La società per azioni unipersonale

D.lgs. 3-3-1993 n.88 con il quale viene introdotta e disciplinata nel nostro ordinamento la s.r.l unipersonale a responsabilità limitata.



La riforma del 2003 ha provveduto a ridefinire anche la disciplina della s.r.l unipersonale:

- È consentita la costituzione della società per azioni con atto unilaterale di un unico socio fondatore (art.2328);
- Anche nella società per azioni unipersonale per le obbligazioni sociali di regola risponde solo la società col proprio patrimonio, salvo alcuni casi eccezionali.



Sono introdotte cautele volte a prevenire i maggiori pericoli cui sono esposti i terzi che entrano in contratto con un'impresa formalmente societaria, ma sostanzialmente individuale.



L'unico socio fondatore risponde in solido con coloro che hanno agito, per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione nel registro delle imprese (art.2331).



La limitazione di responsabilità dell'unico socio opera perciò solo per le obbligazioni sorte dopo l'acquisto della personalità giuridica da parte della società.



Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento del capitale sociale, l'unico socio è tenuto a versare integralmente, al momento della sottoscrizione, i conferimenti in danaro. inoltre, se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni (art.2342, c.2-4).

Si stabilisce che i contratti fra società ed unico socio e, comunque le operazioni a favore dello stesso sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data anteriore al pignoramento (art.2362, c.5).



L'unico socio non incorre in responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Anche la società per azioni può essere perciò legittimamente utilizzata per l'esercizio sostanzialmente individuale di attività di impresa, senza che ciò determini di per sé la perdita di beneficio della responsabilità limitata.



Sono previste 2 eccezioni (art.2325,c.2) che comportano, in caso di insolvenza della società, la responsabilità illimitata dell'unico socio per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le azioni sono allo stesso appartenute.



- l'unico socio risponde illimitatamente quando non sia osservata la disciplina dell'integrale liberazione dei conferimenti sopra esposta;
- l'unico socio risponde inoltre fino a quando non sia stata attuata la specifica pubblicità dettata per la s.p.a unipersonale dell'art.2362. In entrambi i casi la responsabilità illimitata viene meno per le obbligazioni sociali sorte dopo che i conferimenti sono stati eseguiti o dopo che la pubblicità è stata effettuata.

I patrimoni destinati.

La riforma del 2003 offre alle società per azioni anche una nuova tecnica per limitare il rischio di impresa: quella dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-bis-2447-decies).
Tecnica che consente di evitare la moltiplicazione formale delle società e i relativi costi.



L'attuale disciplina offre 2 modelli di patrimonio destinati:

- la società per azioni può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, sia pure entro i limiti del 10 % del proprio patrimonio netto e purché non si tratti di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali (c.d. patrimoni destinati operativi);
- La società può inoltre stipulare con i terzi un contratto di finanziamento di uno specifico affare, pattuendo che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi (finanziamento destinato).



La costituzione di un "patrimonio destinato operativo" avviene con apposita deliberazione adottata dall'organo amministrativo della società a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art.2447-ter).



La deliberazione deve essere verbalizzata da un notaio ed è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese (art.2447-quater).
Diventa però produttiva di effetti solo dopo che siano decorsi 60 gironi dall'iscrizione.



Per ciascun patrimonio destinato dovranno essere tenuti separatamente i libri e le scritture contabili (art.2447-sexies) e nel bilancio della società dovranno essere distintamente indicati i beni e i rapporti compresi in ciascun patrimonio, con separato rendiconto in allegato al bilancio (art.2447-septies).



Più semplice è la disciplina dettata per la seconda modalità di costruzione di un patrimonio destinato: contratto di finanziamento di uno specifico affare.
Il contratto deve indicare gli elementi essenziali dell'operazione specificare i beni strumentali necessari per la realizzazione e il relativo piano finanziario indicando la parte coperta dal finanziamento quella a carico della società.



È necessario che copia del contratto sia stata iscritta nel registro delle imprese e che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione separati (art.2447-decies).

I CONFERIMENTI

I conferimenti e capitale sociale.

I conferimenti costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società; la loro funzione essenziale è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa (c.d. funzione produttiva dei conferimenti).



Il valore in danaro del complesso dei conferimenti promessi dai soci costituisce il capitale sociale nominale della società.



vi è una specifica disciplina dei conferimenti ispirata da una duplice finalità:

- a. Quella di garantire che i conferimenti promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla società;
- b. Quella ulteriore di garantire che il valore assegnato dai soci ai conferimenti sia inferiore all'ammontare globale del capitale sociale (2346, c.5).

I conferimenti in danaro.

Nella società per azioni i conferimenti devono essere effettuati in danaro se nell'atto costitutivo non è stabilito

Il socio della normale azione giudiziaria per la condanna all'adempimento e l'esecuzione forzata, la società può avvalersi di una più procedura di vendita coattiva delle azioni del socio moroso.

A tal fine la società è tenuta ad offrire le azioni agli altri soci, in promozione della loro partecipazione è per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.

Per garantire fin dalla costituzione della società l'effettività almeno parziale del capitale, è disposto l'obbligo di versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in danaro o dell'intero ammontare se si tratta di società unipersonale (2342, c.2).

Per agevolare l'acquisizione dei conferimenti è poi dettata una speciale disciplina qualora il socio non esegua il pagamento delle quote dovute (art. 2344).

Se la vendita coattiva non ha esito, gli amministratori possono dichiara decaduto il socio, trattenendo i conferimenti già versati e salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni del socio escluso entrano a far parte del patrimonio della società e questa può ancora tenta di rimetterle in circolazione entro l'esercizio.

Costituita la società, gli amministratori sono liberi di chiedere in ogni momento ai soci i versamenti ancora dovuti.

La responsabilità dell'alienante è però limitata nel tempo ed ha carattere sussidiario. Permane solo per il periodo di 3 anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.

Dal titolo azionario devono risultare i versamenti ancora dovuti (ar. 2354, c.3) sin caso di trasferimento delle azioni l'obbligo di versamento dei conferimenti residui grava sia sul socio attuale sia sull'alienante (art.2356).

I conferimenti diversi dal denaro.